

Comune di FALERNA

Provincia di CATANZARO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 03 del 14/03/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI IN RECEPIMENTO DELLA DELIBERAZIONE 15/2022

L'anno **Duemilaventitre** in Falerna il giorno **quattordici (14)** del mese di **Marzo** dalle ore **15,40** a seguire regolarmente convocato, con avviso dell'08.03.2023 prot. n. **9348**, si è riunito il Consiglio Comunale in **Seduta Pubblica - Sessione Straordinaria di 1^a convocazione** presso la Palestra dell'edificio scolastico di Falerna Centro Capoluogo, adibito temporaneamente a sala consiliare, per la trattazione dell'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

All'appello nominale alle **ore: 15,40** così risultano:

N	Componenti		Presenti	Assenti
1	STELLA FRANCESCO	SINDACO	X	
2	RENNE ANGELINO	CONSIGLIERE	X	
3	VACCARO MARIA	CONSIGLIERE	X	
4	MENNITI SALVATORE, FABIO	CONSIGLIERE	X	
5	MENDICINO IOLE	CONSIGLIERE	X	
6	DE CARIO FRANCESCO	CONSIGLIERE –PRESIDENTE C.C.	X	
7	FLORO GIACOMINO	CONSIGLIERE	X	
8	IBISCO SERGIO	CONSIGLIERE		X
9	STELLA NAPOLEONE	CONSIGLIERE	X	
10	MENNITI DANIELE	CONSIGLIERE		X
11	CELANO NICOLA	CONSIGLIERE	X	
12	MENDICINO LUCA	CONSIGLIERE		X
13	MACCHIONE MARCO ANTONIO	CONSIGLIERE	X	

Assegnati: 13

Presenti: 10

Assenti: 03

In carica : 13

PARTECIPA con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il **Segretario Comunale Dott.ssa Rosetta Cefalà**.

Sono giustificati i consiglieri Sergio Ibisco, Menniti Daniele e Mendicino Luca oggi assenti per impegni di lavoro o impedimenti come da comunicazioni acquisite.

PRESIEDE il **Presidente del Consiglio De Cario Francesco** il quale riconosciuto legale il numero degli intervenuti, **dichiara aperta la seduta** per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno sopra indicato, premettendo che sulle proposte di deliberazioni sono stati acquisiti i preventivi pareri di cui all'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha istituito l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Visto l'art. 1, comma 682, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale testualmente recita:

«Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta...»;

Considerato che l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile anche alla Tari;

Visto in particolare l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

« Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo

tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate tributarie comunali" di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 11 in data 30/06/2020;

Considerato che

- Con la delibera 18 gennaio 2022 n.15/2022/R/rif ARERA ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza – che tipicamente sono identificati nei Comuni che gestiscono direttamente il tributo TARI – a decorrere dal 1° gennaio 2023 (art. 1, comma 2, delibera 15/2022);
- L'art. 2 del TQRIF precisa che sono tenuti al rispetto delle prescrizioni regolatorie tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono. Nel testo della delibera, inoltre, ARERA richiama l'art. 2, comma 37 della legge 481/1995, il quale dispone che le determinazioni dell'Autorità in materia di definizione dei livelli di qualità "costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio";
- le prescrizioni dettate da ARERA in tema di qualità rappresentano certamente un obiettivo cui tendere, a cui è necessario dar seguito in virtù dei poteri attribuiti dalla legge ad ARERA (ivi incluso il potere sanzionatorio), ma occorre anche contemperare i nuovi obblighi con quello che risulta concretamente attuabile sulla base della legge, in primo luogo, e delle risorse umane e finanziarie a disposizione dei Comuni, in secondo luogo;

Considerato che si rende necessario recepire la delibera ARERA n. 15/2022 sopra riportata ed approvare a tal fine un nuovo Regolamento di disciplina della TARI, al fine di avere un impianto normativo regolamentare omogeneo , secondo lo schema allegato sub A) composto da n. 42 articoli ;

Evidenziato che il nuovo regolamento allegato punta a recepire e adattare all'organizzazione comunale alcune definizioni adottate da ARERA e mutuare dagli altri settori regolati (ad es. il settore idrico e quello energetico) ed in particolare:

- *Richiesta di attivazione del servizio*", che per le caratteristiche del servizio di gestione di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti comunale, non è condizionato alla presentazione di una specifica richiesta da parte del contribuente/utente. La soluzione individuata nello schema di regolamento allegato, per conciliare al meglio le intenzioni dell'Autorità in materia di tutela dell'utenza con il corpus normativo speciale tributario e, al contempo, evitare una duplicazione di adempimenti in carico al contribuente (dichiarazione TARI prevista dalla normativa tributaria e richiesta di attivazione del servizio, non prevista da alcuna disposizione normativa), consiste nel far coincidere la richiesta di attivazione del servizio con la dichiarazione TARI, fermo restando il rispetto delle regole speciali afferenti gli obblighi dichiarativi. La via "prudenziale" che si è scelto di percorrere nell'operatività dell'organizzazione comunale lascia pertanto il termine della dichiarazione ai 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile (peraltro già adottato da moltissimi Comuni a prescindere dalla regolazione ARERA), sia ai fini della corretta emissione degli avvisi di pagamento bonari, che dei termini

a decorrere dai quali parte l'attività accertativa, lasciando il termine di legge del 30 giugno dell'anno successivo solo ai casi di mancata regolamentazione da parte del Comune.

- *Reclami e richieste di rettifica degli importi addebitati* - Anche nel caso delle richieste di rettifica degli importi addebitati dai Comuni, l'espressione "rettifica", non è conforme alla nomenclatura in uso sulla base della normativa vigente e deve più coerentemente essere intesa come "liquidazione del rimborso per importo non dovuto";
- *Modalità di versamento e sollecito di pagamento* - Per quanto riguarda le modalità di versamento della TARI e il sollecito di pagamento, la metodologia utilizzata nello schema di regolamento allegato è volta ad assicurare il rispetto delle prescrizioni regolatorie laddove queste siano compatibili con la legge tributaria in vigore e con l'organizzazione comunale facente capo alle disposizioni normative assicurando almeno una modalità di pagamento del tributo gratuita, anche laddove il Comune abbia optato per adottare il pagamento tramite sistema PagoPA, attraverso la previsione della disponibilità di un altro metodo, ad esempio il modello F24;
- *Rateizzazione degli avvisi bonari TARI* - In tema di rateizzazione applicabile fin dagli avvisi bonari di pagamento, va in primo luogo sottolineato che non sussiste alcun obbligo normativo di recepimento di tale prescrizione, ma si tratti semmai di una facoltà discrezionale del Comune. La rateizzazione dell'avviso bonario rappresenta, infatti, una deroga ai termini di versamento stabiliti dalle delibere comunali e non è contemplata dalla disciplina TARI recata dalla legge 147/2013. La scelta sottesa allo schema di regolamento allegato propone il recepimento delle indicazioni di ARERA circa la disponibilità di tale facilitazione, indicandone le condizioni;
- *Carta della qualità del servizio*. Il Comune ha già approvato con Delibera GC 15 del 05/02/2023 la Carta della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani. In attesa della conclusione del passaggio delle competenze dell'ARRICAL è necessaria un'attività di coordinamento con riferimento alle varie tempistiche che alla terminologia usata, anche al fine di non ingenerare inutili complicazioni ed incertezze in capo al contribuente della TARI ed all'utente della tariffa corrispettiva.

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti lo Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

Udito l'intervento del Sindaco che illustra la proposta in oggetto , evidenziando che ,in sostanza per il 2023 si conferma la disciplina della Tari vigente ,sia pure con i correttivi necessari apportati in conformità alla delibera ARERA n. 15/2022; al termine del quale , il Presidente del CC , invita la Civica Assise a determinarsi;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria resi dal Responsabile del Servizio Competente;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, giusto verbale n.3 del 07.03.2023 acquisito in atti in data 08.03.2023 al Prot.n 9337 allegato sub B) , quale parte integrante e sostanziale ;

Con voti favorevoli: 08; contrari: 0; astenuti : 02 (Min. Celano Nicola e Macchione Marco Antonio) resi per alzata di mano da n. 08 Consiglieri votanti su n. 10 consiglieri presenti di n. 13 assegnati ed in carica,

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa, per costituirne parte integrante ed essenziale,

- 1) **Di Approvare** il NUOVO «**Regolamento per l'applicazione della nuova della Tassa sui rifiuti (TARI)**», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che si compone di n. 42 articoli suddivisi in due capitoli "Disciplina Generale" e "Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti TARI";
- 2) **Di Dare Atto** che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2023;
- 3) **Di Provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;
- 4) **Di Pubblicare** sul sito istituzionale di questo Ente, all' Albo pretorio on line e nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione di 1° livello "Disposizioni Generali – Atti Generali" ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 ;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere agli adempimenti consequenziali , con separata votazione , riportante il seguente esito:

Voti favorevoli: 08; contrari: 0; astenuti : 02 (Min. Celano Nicola e Macchione Marco Antonio) resi per alzata di mano da n. 08 Consiglieri votanti su n. 10 consiglieri presenti di n. 13 assegnati ed in carica,

DELIBERA

Di Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

**Falerna li, 02.03.2023
FINANZIARIA**

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Ing. Bruno Giorgi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

**Falerna li, 02.03.2023
FINANZIARIA**

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Ing. Bruno Giorgi

COMUNE di FALERNA
(Provincia di Catanzaro)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Francesco De Carlo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

Il Segretario Comunale, VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i. ed, in particolare, il capo I "Controlli sugli atti" del Titolo VI;

che la presente deliberazione

VENGA PUBBLICATA all'Albo Pretorio on-line, in ottemperanza all'art. 32 della Legge 69/2009 e s.m.i., per n. 15 (quindici) giorni consecutivi. (art. 124, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000);

Falerna li, 20 /03/ 2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

– E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line **in data 20 /03/2023** in ottemperanza all'art. 32 della Legge 69/2009 e s.m.i., per n. 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000);

–

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

Atteso che la presente deliberazione è **divenuta esecutiva** il giorno **20/03/2023**

Perché dichiarata immediatamente eseguibile

Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e d'ufficio

Falerna , **20/03/2023**

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Cefalà Rosetta

Firme autografe sostituite con indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 13/2/1993 n. 39.

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on line, è conforme al documento originale che risulta conservato negli archivi del Comune di Falerna .